

INVESTIRE IN ITALIA

# IL COLLEZIONISMO STENTA PER LEGGE

**I** collezionisti hanno compreso che il mercato dell'arte può regalare rivalutazioni significative. Tanto per fare un esempio, l'opera *Number 19* di Jackson Pollock, che lo scorso 15 Maggio da Christie's è passata di mano per 58,4 milioni di dollari, vent'anni fa valeva 2,4 milioni. Anche in Italia basterebbe poco perchè il mercato dell'arte potesse andar meglio: per esempio introducendo agevolazioni fiscali come si fa in altri Paesi (dalla deducibilità degli acquisti dai bilanci o dai modelli unici alle revisioni delle regole successorie eccetera) e rimuovendo alcuni vincoli legislativi inopportuni. Provvedimenti che stimolerebbero questa forma di investimento che - tra l'altro - non soddisfa solo l'amatore, il collezionista, l'operatore o l'investitore, ma si riverbera - a valle - sul più ampio settore dell'economia legata all'arte e alla cultura alimentando attività, occupazione, eccetera.

Le compravendite degli Old Master, delle opere dell'Ottocento e di arte moderna, per esempio, sono fortemente penalizzate dalla cosiddetta «notifica» (cioè l'atto con il quale il Ministro comunica la dichiarazione dell'interesse culturale di un bene al proprietario, anche se, nella prassi, la si tende - impropriamente - a identificare con il vincolo che consegue alla dichiarazione). Bisognerebbe rivedere sia l'istituto in sé, come disciplinato dalle norme di riferimento (il limite temporale dei 50 anni dalla data di esecuzione, per esempio, indicato dal Codice dei Beni Culturali quale discrimine per l'assoggettamento dell'opera d'arte alla notifica è, oggi come oggi, un nonsense, perchè dovrebbe essere chiaro a tutti che un conto è parlare di vasi etruschi, incunaboli o antiche rarità numismatiche, un altro è parlare di

una tela di Fontana...), sia le modalità di imposizione del vincolo (non di rado i canoni tecnici che dovrebbero informare l'agire dell'amministrazione sono disattesi a opera di una prassi applicativa volta a vincolare tutto... per non presidiare alcunchè).

Diverse, ma non meno banali, sono le criticità che affliggono le transizioni commerciali relative all'arte contemporanea.

Si pensi al diritto di seguito, di cui viene normalmente data una lettura del dato normativo errata. Nella prassi, il compenso per il diritto di seguito è sempre dovuto: tanto nel caso in cui le gallerie vendano un'opera consegnata loro dall'artista nel caso in cui rivendano un'opera in precedenza acquistata dall'artista.

Le due ipotesi, ben distinte, dovrebbero godere di un trattamento giuridico differente, perchè nella prima ipotesi le gallerie non acquistano le opere d'arte, ma si limitano a concludere con l'artista un mandato a vendere le opere che acquisiscono. Da un punto di vista strettamente giuridico, pertanto, la relativa compravendita non costituisce vendita successiva alla prima (in quanto è essa stessa prima vendita), e, pertanto, secondo la lettera della legge, nulla è dovuto quale compenso per il diritto di seguito. Altro tema dibattuto è quello relativo all'autentica. Si pensi che, secondo un orientamento giurisprudenziale, la facoltà di rilasciare un'*expertise* rientrerebbe nell'ambito del diritto morale d'autore e, come tale, sarebbe riservata in esclusiva all'autore o, se non più in vita, al coniuge e ai figli. Non occorre aver familiarità col mondo dell'arte per comprendere che l'orientamento è palesemente irragionevole, perchè finisce per trasformare, per sentenza, gli eredi in critici d'arte. Va detto, invece, che la formulazione

---

**I nodi che frenano lo sviluppo del mercato interno sono legati alla notifica, al diritto di seguito, all'autentica e alle agevolazioni fiscali assenti**

---



di giudizi sull'autenticità di un'opera d'arte costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, previsto dalla carta costituzionale, e spetta, quindi, a chiunque sia ritenuto competente. Come si diceva, agevolare l'investimento nell'arte produrrebbe effetti benefici anche sulla più ampia catena - o filiera, come si usa dire oggi, del settore. Basti considerare, per fare solo un esempio, che ogni singola galle-

ria o casa d'asta o advisor che operi nel settore muove mille altri ingranaggi economici: grafici, editori, cornici, trasportatori, assicurazioni, oltre naturalmente a dipendenti eccetera. Per contro, quando una galleria o una casa d'aste chiude o anche riduce l'attività per scarsa clientela, tutto l'indotto ne risente. Crediamo che una riflessione, anche su questo vada fatta. (Luca Giacomuzzi e Guido Galimberti)

**INVESTIRE IN ITALIA**

## Il collezionismo stenta per legge

di Luca Giacomuzzi e Guido Galimberti

I collezionisti hanno compreso che il mercato dell'arte può regalare rivalutazioni significative. Tanto per fare un esempio, l'opera *Number 19* di Jackson Pollock, che lo scorso 18 maggio da Christie's è passata di mano per 95,4 milioni di dollari, vent'anni fa valeva 2,4 milioni.

Anche in Italia basterebbe poco perché il mercato dell'arte potesse andar meglio: per esempio introducendo agevolazioni fiscali come si fa in altri Paesi (dalla deducibilità degli acquisti dai bilanci o dai modelli unici alla revisione delle regole successorie eccetera) e rimosso alcuni vincoli legislativi (opportuni provvedimenti che limiterebbero questa forma di investimento che - tra l'altro - non soddisfa solo l'amante, il collezionista, l'operatore o l'investitore, ma si riverbera - a valle - sul più ampio settore dell'economia legata all'arte e alla cultura alimentando attività, occupazione, eccetera. Le compravendite degli *Old Master*, delle opere dell'Ottocento e di arte moderna, per esempio, sono fortemente penalizzate dalla cosiddetta «notifica» (dov'è fatto con il quale il Ministero comunica la dichiarazione dell'intervento culturale di un bene al proprietario, anche se, nella prassi, la si tende - impropriamente - a identificare con il vincolo che convalida la dichiarazione). Bisognerebbe rivedere sia l'istituto in sé, come disciplinato dalle norme di riferimento (il limite temporale dei 90 anni dalla data di esecuzione, per esempio, indicato dal Codice dei Beni Culturali quale discriminante per l'assoggettamento dell'opera d'arte alla notifica), oggi come oggi, un nonsense, perché dovrebbe essere chiaro a tutti che un conto è parlare di casi eccezionali, inaccettabili o anche rari e rasmismatiche, un altro è parlare di una tutela di Fontana...), sia le modalità di impostazione del vincolo (non di rado i criteri tecnici che dovrebbero informare l'agire dell'amministrazione sono disattesi a opera di una prassi applicativa volta a vincolare tutto... per non presidiare alcunché).

Diversi, ma non meno banali, sono le criticità che affliggono le transazioni commerciali relative all'arte contemporanea. Si pensi al diritto di seguito, di cui viene normalmente data una lettura del tutto normativo errata. Nella prassi, il compenso per il diritto di seguito è sempre dovuto: tanto nel caso in cui le gallerie vendano un'opera

consegnata loro dall'artista quanto nel caso in cui rivendano un'opera in precedenza acquistata dall'artista.

Le due ipotesi, ben distinte, dovrebbero godere di un trattamento giuridico differente, perché nella prima ipotesi le gallerie non acquistano le opere d'arte, ma si limitano a considerare con l'artista un mandato a vendere le opere che acquistano. Da un punto di vista strettamente giuridico, pertanto, la relativa compravendita non costituisce vendita successiva alla prima (in quanto è essa stessa prima vendita), e, pertanto, secondo la lettera della legge, nulla è dovuto quale compenso per il diritto di seguito. Altrotanto dibattuto è quello relativo all'autenticità. Si pensi che, secondo un orientamento giurisprudenziale, la facoltà di rilasciare un'expertise risulterebbe

**I nodi che frenano lo sviluppo del mercato interno sono legati alla notifica, al diritto di seguito, all'autenticità e alle agevolazioni fiscali assenti**

nell'ambito del diritto morale d'autore e, come tale, sarebbe riservata in esclusiva all'autore o, se non più in vita, al coniuge e ai figli. Non occorre aver familiarità col mondo dell'arte per comprendere che l'orientamento è palesemente irragionevole, perché finisce per trasformare, per sempre, gli eroi in critici d'arte. Va detto, invece, che la formulazione di giudizi sull'autenticità di un'opera d'arte costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, previsto dalla carta costituzionale, e spetta, quindi, a chiunque sia ritenuto competente.

Come si diceva, agevolare l'investimento nell'arte produrrebbe effetti benefici anche sulla più ampia catena - o filiera, come si usa dire oggi, del settore. Basti considerare, per fare solo un esempio, che ogni singola galleria o casa d'asta o advisor che operi nel settore muove mille altri ingranaggi economici: grafici, editori, cornici, trasportatori, assicurazioni, oltre naturalmente a dipendenti eccetera. Per contro, quando una galleria o una casa d'aste chiude o anche riduce l'attività per scarsa clientela, tutto l'indotto ne risente. Crediamo che una riflessione, anche su questo, vada fatta.

\* Double Expertise Strategical  
\*\* Opera Art Solutions  
www.operaart.com